

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

“I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso”.

Art. 1

Oggetto, finalità e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità alle previsioni dell'art. 52, c. 1-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le modalità di svolgimento delle procedure comparative per la progressione tra le categorie, c.d. “progressioni verticali”, del sistema di classificazione del personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università degli Studi di Foggia (d'ora innanzi, anche “Università” o “Ateneo”).
2. La progressione verticale consiste in un percorso di sviluppo professionale finalizzato al passaggio dei dipendenti di ruolo dell'Ateneo alla categoria immediatamente superiore dell'ordinamento professionale vigente, nel limite dei posti destinati a tale copertura dal Piano triennale del fabbisogno del personale tecnico-amministrativo nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale Umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Ateneo.
3. La progressione tra le categorie è uno strumento di valorizzazione della professionalità e dell'esperienza acquisite, diretta a verificare l'acquisizione delle competenze e delle capacità atte a svolgere le attività previste per la categoria immediatamente superiore.
4. Nell'espletamento delle procedure per le progressioni verticali sono osservati i principi posti dall'art. 35, co. 3, del d.lgs. n. 165/2001 in materia di selezioni pubbliche e, in particolare:
 - a) adeguata pubblicità della selezione;
 - b) imparzialità, oggettività e trasparenza dei meccanismi selettivi;
 - c) osservanza delle pari opportunità.

Art. 2

Attivazione delle procedure per le progressioni verticali – Bando di selezione

1. Le procedure di cui al presente regolamento sono indette con bando emanato dal Direttore Generale, previa informativa alle OO.SS e alla R.S.U..
2. Il bando è pubblicato nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonché nell'apposita pagina web di Ateneo relativa ai bandi per il personale tecnico-amministrativo. Le domande di partecipazione possono essere presentate entro un termine non inferiore ai quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando. Le date dei colloqui saranno comunicate agli interessati almeno quindici giorni prima del loro svolgimento.
3. Il bando deve indicare la categoria immediatamente superiore e l'area professionale per le quali si concorre, nonché il termine e le modalità per la presentazione delle domande, i requisiti richiesti per l'ammissione, il numero dei posti da ricoprire, i titoli valutabili, nonché i termini e le modalità per la loro presentazione, e ogni altro ulteriore elemento ritenuto essenziale.

4. Il bando di selezione deve, inoltre, contenere indicazioni sulle prove da sostenere, nonché la votazione minima richiesta per il superamento delle stesse.

Art. 3
Requisiti per l'ammissione

1. Le procedure per la progressione verticale sono esclusivamente riservate al personale in servizio presso l'Università degli Studi di Foggia con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2. Per l'ammissione alle procedure è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione:
 - a) essere in servizio presso l'Università di Foggia, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria immediatamente inferiore a quella del posto oggetto di selezione;
 - b) aver maturato un'anzianità di servizio, nella categoria immediatamente inferiore, presso l'Università di Foggia, di almeno 36 mesi, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Eventuali periodi di servizio svolti a tempo parziale concorrono alla maturazione del requisito in misura proporzionale alla percentuale di part time. Sono esclusi i periodi di congedo/aspettativa che non determinano la maturazione di anzianità di servizio;
 - c) non essere incorsi, nei tre anni precedenti, in un procedimento disciplinare che si sia concluso con l'irrogazione di una sanzione superiore al rimprovero verbale;
 - d) aver conseguito una valutazione positiva nei tre anni solari precedenti rispetto al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura;
 - e) essere in possesso dei medesimi titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, secondo il seguente schema:

Categoria	Titoli di studio
C	Diploma di scuola secondaria di secondo grado.
D	Laurea triennale, Laurea specialistica (LS), Laurea magistrale (LM), Diploma di laurea conseguito secondo la normativa previgente all'entrata in vigore del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 o titoli equiparati.
EP	Laurea triennale, Laurea specialistica (LS), Laurea magistrale (LM), Diploma di laurea conseguito secondo la normativa previgente all'entrata in vigore del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 o titoli equiparati

3. Nella domanda per la partecipazione alla procedura, il candidato dovrà dichiarare quale titolo intende far valere come requisito di ammissione, tra quelli indicati al precedente comma 2, e quali eventuali ulteriori titoli, ricompresi nel medesimo comma, intende far valere tra quelli valutabili ai sensi del successivo art. 6. Fanno eccezione il diploma di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e il diploma di laurea dell'ordinamento previgente al DM n. 509/1999, che sono considerati sia quale requisito di ammissione sia quale titolo valutabile.

4. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura. L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei predetti requisiti comporta l'esclusione dalla procedura in ogni fase del procedimento, con provvedimento del Direttore Generale.

Art. 4

Procedura comparativa

1. La Commissione giudicatrice dispone per la valutazione di un totale di 100 punti così ripartiti:
 - max 50 punti per i titoli;
 - max 50 punti per il colloquio.
2. Il colloquio è volto all'accertamento e alla valutazione delle competenze, delle abilità, delle esperienze professionali e formative, nonché delle conoscenze tecnico-giuridiche correlate alla struttura di assegnazione e si intenderà superato se il candidato otterrà un punteggio almeno pari a 35/50.
3. Costituiscono elementi di valutazione:
 - a) la valutazione positiva conseguita dal/dalla dipendente nei tre anni solari precedenti rispetto al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per la progressione verticale;
 - b) il possesso di titoli, competenze professionali e titoli di studio ulteriori, rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria;
 - c) la durata e la tipologia di incarichi rivestiti.
4. La valutazione complessiva conseguita da ciascun/a candidato/a è data dalla somma dei punteggi assegnati al colloquio e ai titoli.

Art. 5

Commissione giudicatrice

1. Con decreto del Direttore Generale sono nominate le Commissioni giudicatrici delle procedure comparative di cui al presente Regolamento.
2. Le Commissioni giudicatrici sono composte da tre componenti, che devono essere scelti esclusivamente tra esperti di provata competenza nelle materie pertinenti all'area professionale oggetto della selezione, individuati tra dipendenti dell'Amministrazione o esterni alla medesima, che non siano componenti di Organi di indirizzo e controllo nonché di valutazione interna, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. I commissari scelti tra il personale tecnico-amministrativo devono essere inquadrati in una categoria almeno pari a quella del posto messo a selezione.
3. Almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni giudicatrici, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

Art. 6

Valutazione dei titoli

1. Il punteggio previsto per la valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali, pari complessivamente a 50 punti, è ripartito come di seguito indicato, in due macro tipologie riservate, nel primo caso, alla copertura di posizioni appartenenti alla diverse aree professionali, fatta eccezione per l'area tecnico-scientifica, e, nel secondo, alla copertura di posizioni appartenenti all'area tecnico-scientifica, di cui al successivo comma 2:

a) la valutazione positiva, con un punteggio non inferiore a 60/100 per ciascun anno, conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni solari: fino ad un massimo di 5 punti attribuiti in misura corrispondente al valore medio dei punteggi annuali ottenuti dalla ponderazione del suddetto punteggio massimo con il peso assegnato a ciascuna delle fasce di valutazione previste dal Sistema di misurazione e valutazione della performance per l'anno considerato.

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito la determinazione del punteggio annuale riferito all'anno 2021.

FASCIA DI VALUTAZIONE	PESO	PUNTEGGIO ANNUALE
$60 \leq X < 65$	70%	3,50
$65 \leq X < 70$	75%	3,75
$70 \leq X < 75$	80%	4,00
$75 \leq X < 80$	85%	4,25
$80 \leq X \leq 100$	100%	5,00

b) anzianità di servizio, titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria e altri titoli: fino ad un massimo di 25 punti, come di seguito indicato:

b1) anzianità di servizio maturata con rapporto di lavoro subordinato presso le Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, con particolare rilievo al servizio prestato presso l'Università degli Studi di Foggia: fino ad un massimo di 15 punti, secondo la seguente tabella:

Anzianità di servizio maturata con rapporto di lavoro subordinato				
a tempo indeterminato		a tempo determinato		
	maturata presso l'Università degli Studi di Foggia	maturata presso una Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 1, c. 2, D.Lgs. n.165/2001	maturata presso l'Università degli Studi di Foggia	maturata presso una Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 1, c. 2, D.Lgs. n.165/2001
Punteggio per ogni mese di servizio	Punti 0,0833 (fino ad un 1 punto per ogni anno)	Punti 0,0416 (fino a 0,50 punti per ogni anno)	Punti 0,0333 (fino a 0,40 punti per ogni anno)	Punti 0,0166 (fino a 0,20 punti per ogni anno)

Sono valutabili le frazioni di anno in ragione mensile, considerando come mese un intero periodo continuativo o cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni. E' valutato il servizio prestato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. I servizi prestati a tempo parziale sono valutati in misura proporzionale alla percentuale di part time rispetto all'orario di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali). Sono esclusi i periodi di congedo/aspettativa che non determinano la maturazione di anzianità di servizio.

b2) titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'accesso dall'esterno e altri titoli: fino ad un massimo di 10 punti, come di seguito indicato:

b2.1) titoli di studio ulteriori

Titolo di studio	Punteggio per ogni titolo		
	Categoria C	Categoria D	Categoria EP
Diploma scuola secondaria di secondo grado <i>*E' valutabile un solo titolo ulteriore rispetto a quello utilizzato per l'ammissione alla procedura.</i>	*2	/	/
Laurea triennale <i>**Per le categorie D ed EP verrà valutato un solo titolo ulteriore rispetto a quello utilizzato per l'ammissione alla procedura.</i>	3	**3	
Laurea magistrale, Laurea specialistica	5	5	
Laurea magistrale/specialistica a ciclo unico, Diploma di laurea conseguito secondo la normativa previgente all'entrata in vigore del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 <i>NB: si specifica che i predetti titoli di studio sono valutabili, se utilizzati ai fini dell'ammissione alla procedura, in ragione di 5 punti.</i>	8	8	
Master Universitari di primo livello da 60 CFU o annuali rilasciati dalle Università	5		
Master Universitari di secondo livello da 60 CFU o annuali rilasciati dalle Università	5		
Dottorato di ricerca	7		
Diploma di specializzazione universitaria	3		

b2.2) altri titoli

- abilitazioni professionali: 2 punti per ogni titolo;
- corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale purché vengano esplicitati i CFU e/o le ore, con un minimo di 1 CFU/25 ore: 1 punto per ogni titolo fino ad un massimo di 2 punti;
- certificazioni di lingua straniera rilasciate da Ente di certificazione accreditato con le seguente graduazione di punteggio per ogni titolo:
 - 0,25 punti per il livello A1;
 - 0,50 punti per il livello A2;
 - 0,75 punti per il livello B1;
 - 1,00 punto per il livello B2;
 - 1,50 punti per il livello C1;
 - 2,00 punti per il livello C2;

- certificazioni informatiche che prevedano il superamento di un esame finale rilasciate da Ente di Certificazione accreditato: 1 punto per ogni titolo;
- c) durata e tipologia di incarichi formalmente attribuiti con decreto del Direttore Amministrativo/Generale: fino ad un massimo di 20 punti, ponderati sulla base della complessità degli incarichi medesimi secondo quanto di seguito indicato:

Punteggio per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni			
Categorie/Incarichi di responsabilità	Ufficio/Unità o posizione equivalente	Settore/Servizio o posizione equivalente	Segreteria di Dipartimento
Categoria C	0,19 punti*mese (max 2,30 punti*anno)	0,21 punti*mese (max 2,50 punti*anno)	/
Categoria D	0,15 punti*mese (max 1,80 punti*anno)	0,16 punti*mese (max 2,0 punti*anno)	/
Categoria EP	0,12 punti*mese (max 1,44 punti*anno)	0,14 punti*mese (max 1,68* punti*anno)	0,16 punti*mese (max 1,88 punti*anno)

2. Il punteggio previsto per la valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali, pari complessivamente a 50 punti, per la copertura di posizioni appartenenti all'area tecnico-scientifica, è così ripartito:

- a) valutazione positiva: si applica quanto previsto al co.1, lett. a), del presente articolo;
- b) titoli e competenze professionali e titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria: fino ad un massimo di 40 punti, come di seguito indicato:
 - b1) incarichi di docenza svolti presso l'Università di Foggia previamente conferiti/autorizzati dal Rettore o Direttore/Consiglio di Dipartimento o presso altre Pubbliche Amministrazioni: 1 punto per ogni incarico, fino ad un massimo di 7 punti;
 - b2) atti di nomina di cultore di materia conferiti dal Consiglio/Giunta di Dipartimento: 1,5 punti per ogni atto di nomina, fino ad un massimo di 3 punti;
 - b3) pubblicazioni scientifiche: fino ad un massimo di 10 punti secondo lo schema di seguito indicato

Tipologia	Punteggio per ogni pubblicazione
Autore/coautore di articolo su rivista internazionale o nazionale	0,4
Autore/coautore di libro o di capitolo di libro	0,4
Pubblicazioni su convegni internazionali o nazionali	0,2

- b4) brevetti: 1 punto per ogni brevetto, fino ad un massimo di 2 punti;

- b5) partecipazione a programmi/progetti di ricerca previamente formalizzata con apposito provvedimento: fino ad un massimo di 8 punti, secondo lo schema che segue per ciascuna categoria

Tipologia	Punteggio per ogni partecipazione
Programmi/progetti di ricerca nazionali	1
Programmi/progetti di ricerca internazionali	2

- b6) titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'accesso dall'esterno e altri titoli: fino ad un massimo di 10 punti, come di seguito indicato

b6.1) titoli di studio ulteriori

Titolo di studio	Punteggio per ogni titolo		
	Categoria C	Categoria D	Categoria EP
Diploma scuola secondaria di secondo grado <i>*E' valutabile un solo titolo ulteriore rispetto a quello utilizzato per l'ammissione alla procedura.</i>	*2	/	/
Laurea triennale <i>**Per le categorie D ed EP verrà valutato un solo titolo ulteriore rispetto a quello utilizzato per l'ammissione alla procedura.</i>	3	**3	
Laurea magistrale, Laurea specialistica	4	4	
Laurea magistrale/specialistica a ciclo unico, Diploma di laurea conseguito secondo la normativa previgente all'entrata in vigore del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 <i>NB: si specifica che i predetti titoli di studio sono valutabili, se utilizzati ai fini dell'ammissione alla procedura, in ragione di 4 punti.</i>	7	7	
Master Universitari di primo livello da 60 CFU o annuali rilasciati dalle Università	1		
Master Universitari di secondo livello da 60 CFU o annuali rilasciati dalle Università	2		
Dottorato di ricerca	6		
Diploma di specializzazione universitaria	3		

b6.2) altri titoli

- abilitazioni professionali: 2 punti per ogni titolo;
- corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale purché vengano esplicitati i CFU e/o le ore, con un minimo di 1 CFU/25 ore: 1 punto per ogni titolo fino ad un massimo di 2 punti;

- c) durata e tipologia di incarichi formalmente attribuiti con decreto del Direttore Amministrativo/Generale: fino ad un massimo di 5 punti, ponderati sulla base della complessità degli incarichi medesimi secondo quanto di seguito indicato

Punteggio per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni		
Categorie/Incarichi di responsabilità	Ufficio/Unità o posizione equivalente	Settore/Servizio o posizione equivalente
Categoria C	0,0475 punti*mese (max 0,575 punti*anno)	0,0525 punti*mese (max 0,625 punti*anno)
Categoria D	0,0375 punti*mese (max 0,45 punti*anno)	0,04 punti*mese (max 0,5 punti*anno)
Categoria EP	0,03 punti*mese (max 0,36 punti*anno)	0,035 punti*mese (max 0,42* punti*anno)

Art. 7

Formazione della graduatoria

1. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato (sommatoria del punteggio attribuito alla valutazione dei titoli e del colloquio). In caso di parità di merito è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nella categoria di appartenenza. In caso di ulteriore parità, è preferito il candidato con maggiore età anagrafica.
2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie.
3. Le graduatorie e le nomine dei vincitori delle procedure di progressione verticale sono approvate con decreto del Direttore Generale. Le graduatorie restano in vigore per un termine di 12 mesi dal giorno successivo alla data dei decreti di relativa approvazione delle graduatorie stesse.
4. Con i vincitori verrà sottoscritto un atto di modifica del contratto con inquadramento nella categoria immediatamente superiore (posizione economica iniziale), previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, oggetto di valutazione. I vincitori sono esonerati dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dal vigente C.C.N.L..

Art. 8

Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale di relativa emanazione.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e non più applicabili le norme interne con esso incompatibili.
4. Il Regolamento conserva validità sino all'eventuale emanazione di una differente disciplina normativa o contrattuale e nei limiti in cui questa non sia in contrasto con la presente.